

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 1 di 14
--	---	--

*Documento**Allegato alla D.G.C. n.../2025***REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	21.12.24	1a emissione - Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 240 del 21/12/24 In vigore dal 21/12/24
2/2025	Modifica e integrazione approvata con deliberazione Giunta Comunale del/2025, in vigore dal: <ul style="list-style-type: none"> - Art. 11 Pesatura degli incentivi: sostituzione delle intestazioni nella Tabella esposta al punto 1 – Integrazione: comma 4; - Art. 17 Norme finali: Integrazione comma 1-bis.

<i>Redazione</i>	<i>S. Caviglia – F. Mazza</i>	<i>Controllo</i>	<i>S. Caviglia</i>	<i>Approvazione</i>	<i>S. Caviglia</i>
	<i>F. to S. Caviglia – F. Mazza</i>		<i>F. to S. Caviglia</i>		<i>F. to S. Caviglia</i>

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 2 di 14
--	---	--

S O M M A R I O

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Soggetti destinatari.....	4
Art. 4 Organizzazione del gruppo di lavoro	4
Art. 5 Quantificazione degli oneri per gli incentivi	5
Art. 6 Limiti individuali dell'incentivo	5
Art. 7 Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo	6
Art. 8 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti	6
Art. 9 Procedure bandite dalla Centrale di Committenza.....	6
Art. 10 Attività di committenza delegata/ausiliaria.....	7
Art. 11 Pesatura degli incentivi	7
Art. 12 Ripartizione degli incentivi tra le attività.....	8
Art. 13 Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari	11
Art. 14 Riduzione degli incentivi	11
Art. 15 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	13
Art. 16 Quota utilizzata dall'amministrazione	13
Art. 17 Norme finali	14

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 3 di 14
--	---	--

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Mondovì (di seguito “l’Amministrazione”) secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”).
2. Il presente regolamento si applica agli appalti ed alle concessioni di lavori, di servizi e di forniture regolati dal Codice; in particolare, ai sensi dell’art. 45 comma 2 del Codice, si applica agli appalti ed alle concessioni di servizi e di forniture qualora sia nominato il direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 8 comma 4 dell’Allegato I.2 e/o dell’art. 32 dell’Allegato II.14 del Codice.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall’articolo 45 ed all’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (Responsabili e Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell’esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell’esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);

nonché per il coordinamento dei flussi informativi (in caso di opere e lavori di importo superiore alla soglia di cui all’art 43 co. 1 del Codice)
3. A seguito dell’abrogazione dell’Allegato I.10 conseguente all’entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell’art. 45, comma

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 4 di 14
---	---	--

1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all’Allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del medesimo articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3 **Soggetti destinatari**

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nel personale del Comune di Mondovì, secondo i disposti dell’art. 45 del Codice, sia “amministrativo” che “tecnico”, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, che svolga le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all’articolo 2.

Art. 4 **Organizzazione del gruppo di lavoro**

1. Nell’ambito di ciascuna procedura di affidamento il Dirigente/Responsabile competente, assicurando il principio di rotazione ed un’equa ripartizione degli incarichi, con proprio provvedimento, sentito il RUP e i Responsabili di fase, individua il “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma anche mediante il rinvio ai documenti di gara.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. L’individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell’opera o lavoro da realizzare;
- b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
- c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
- d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
- e) opportunità di conseguire una equa ripartizione degli incarichi;

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

6. Il RUP assicura l’attivazione tempestiva delle strutture e del gruppo di lavoro interessati all’esecuzione delle prestazioni. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i criteri individuati nel presente Regolamento.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 5 di 14
--	---	--

Art. 5
Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione. Nel caso di Concessioni o di Partenariato Pubblico Privato, gli oneri sono calcolati sul valore individuato ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 2 del Codice. Negli accordi quadro il calcolo dell'incentivo va effettuato sulla base dell'importo massimo dell'accordo per attività di lavori, servizi e forniture. Nel caso di adesione a Strumenti di acquisto o di negoziazione (Accordi quadro, Sistemi dinamici di acquisizione, Convenzioni o altro come definito dall'art. 3 lett. cc) e dd) dell'Allegato I.1 del Codice) predisposti da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo per l'importo, effettivamente ordinato, al netto di Iva, così come riportato nell'ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto.
2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 16, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6
Limiti individuali dell'incentivo

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza (a prescindere dalla data di pagamento) anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Ai sensi del medesimo art. 45 comma 4 terzo periodo del Codice, nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 16.
3. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti o concessioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1. la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 6 di 14
--	---	--

Art. 7
Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
 - b) i lavori il cui importo a base d'asta è inferiore a € 40.000,00;
 - c) i servizi e le forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 e/o dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice;
 - d) i servizi e le forniture in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 e/o dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice il cui importo a base d'asta è inferiore a € 40.000,00.
2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 8
Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1 del Codice, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, della presente disciplina.

Art. 9
Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno Strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi quadro, Sistemi dinamici di acquisizione, Convenzioni o altro come definito dall'art. 3 lett. cc) e dd) dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – può destinare a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 7 di 14
--	---	--

risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art.2.

3. La quota eventualmente assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

4. Ciascuna Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Art. 10 **Attività di committenza delegata/ausiliaria**

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del presente Regolamento. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 della presente disciplina.

Art. 11 **Pesatura degli incentivi**

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione, è graduata come segue:

A) Procedure di affidamento di Lavori		Percentuale da applicare
Classi di importo		
Fino a € 2.000.000,00		2%
Da € 2.000.000,01,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);		1,8%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a € 10.000.000,00		1,5%
Da € 10.000.001,00 e fino a € 25.000.000,00		1,2%
Oltre € 25.000.001,00		1,0 %
B) Procedure di affidamento di Servizi - Forniture (in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione) –		
Classi di importo		Percentuale da applicare
Fino a € 1.000.000,00		2%
Da € 1.000.001,00 e fino a € 5.000.000,00		1,8%
Oltre 5.000.001,00		1,5%

2. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 20% di quella relativa alla corrispondente classe di importo di cui alle precedenti tabelle A e B nel caso di appalti o concessioni di

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 8 di 14
--	---	--

lavori complessi (Allegato I.1, art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs 36/2023): appalti o concessioni aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

3. Le modifiche/varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo comprensivo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

4. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo fino a € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50%. In caso di procedure di affidamento in concessione, anche mediante finanza di progetto (partenariato pubblico-privato), di lavori e/o di fornitura di beni e servizi di importo oltre € 1.000.000,00, cui si applica il libro IV (*Del Partenariato Pubblico-Privato e delle Concessioni*) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., le percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 70%

Art. 12

Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole fasi e alle attività oggetto di incentivazione, elencate in Allegato I.10 al Codice dei Contratti.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 9 di 14
--	---	--

Realizzazione di Appalti e Concessioni di Lavori fino alla soglia di cui all' art 43 , co. 1 del Codice:

ATTIVITÀ	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
Programmazione della spesa per investimenti	2%				2%
Responsabile Unico del Progetto		3%	4%	4%	11%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione *	1%	2%	4%	4%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del RUP/Responsabile di fase *	3%	5%	4%	5%	17%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali**		2%			2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica **		6%			6%
Redazione del progetto esecutivo		8%			8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		4%			4%
Predisposizione dei documenti di gara			4%		4%
Direzione dei lavori				16%	16%
Ufficio di direzione dei lavori *				12%	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				1%	1%
Certificato di regolare esecuzione / Collaudo tecnico-amministrativo				3%	3%
Collaudo statico				1%	1%
TOTALE	6%	32%	16%	46%	100%

* se previsti, altrimenti somma con rigo precedente.

** livelli di progettazione: in caso di mancanza livello di progettazione, la quota si somma al livello successivo.

Realizzazione di Appalti e Concessioni di Lavori di importo superiore alla soglia di cui all' art 43 , co. 1 del Codice (soglia BIM – coordinamento flussi informativi):

Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-AG031
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	Emissione: 21.12.24
		Rev. 2 del

Pagina 10 di 14

ATTIVITÀ	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
Programmazione della spesa per investimenti	2%				2%
Responsabile Unico del Progetto		3%	4%	4%	11%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione *	1%	2%	4%	4%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del RUP/Responsabile di fase *	3%	5%	4%	5%	17%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali **		2%			2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica **		6%			6%
Redazione del progetto esecutivo		8%			8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		4%			4%
Predisposizione dei documenti di gara			4%		4%
Direzione dei lavori				16%	16%
Ufficio di direzione dei lavori *				12%	12%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione				1%	1%
Coordinamento flussi informativi				2%	2%
Collaudo tecnico-amministrativo				1%	1%
Collaudo statico				1%	1%
TOTALE	6%	32%	16%	46%	100%

* se previsti, altrimenti somma con rigo precedente.

** livelli di progettazione: in caso di mancanza livello di progettazione, la quota si somma al livello successivo.

Appalti e Concessioni di servizi e forniture di beni (in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione ex art. I):

ATTIVITÀ	Fase programmazione	Fase progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
Programmazione della spesa per investimenti	2%				2%
Responsabile Unico del Progetto		3%	4%	4%	11%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione *	1%	2%	4%	4%	11%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del RUP/Responsabile di fase *	3%	5%	4%	5%	17%
Redazione del progetto del servizio-fornitura		18%			18%
Predisposizione dei documenti di gara			6%		6%
Direzione dell'esecuzione				18%	18%
Collaborazione all'attività di Direzione dell'esecuzione *				14%	14%
Verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione				3%	3%
TOTALE	6%	28%	18%	48%	100%

* se previsti, altrimenti somma con rigo precedente.

** livelli di progettazione: in caso di mancanza livello di progettazione, la quota si somma al livello successivo.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 11 di 14
--	---	---

2. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
- per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per il collaudo statico, con il deposito del certificato;

Art. 13 **Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari**

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base delle tabelle di cui all'art. 12 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, tenendo conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Dirigente/Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

4. La distribuzione degli incentivi avviene entro e non oltre il 31/10 dell'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle attività svolte dal singolo dipendente ed indipendentemente dalla realizzazione dell'opera o dall'acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14.

Art. 14 **Riduzione degli incentivi**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal proprio personale da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 12 di 14
--	---	---

negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l’Amministrazione ovvero determinino l’incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Dirigente/Responsabile.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell’atto di cui all’art. 4 del presente Regolamento, nella misura di seguito indicata:

Tipologia incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Oltre il 20% sino al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’art. 120 del Codice.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati aumenti di costi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all’aumento dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all’entità dell’aumento dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo posto a base di gara (depurato del ribasso d’asta), nella misura di seguito indicata:

Tipologia incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dei costi contrattuali	20%
	Oltre il 20% sino al 40% dei costi contrattuali	40%
	Oltre il 40% dei costi contrattuali	60%

Ai fini dell’applicazione delle decurtazioni non è computato l’aumento dei costi determinato dalle casistiche di cui all’articolo 120 del Codice.

6. Nel caso di cui al comma 4 e 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o gli aumenti ingiustificati dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.

7. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

8. Qualora la prestazione professionale inherente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 4, incrementano la quota delle risorse di cui all’articolo 5 comma 2, terzo periodo.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 13 di 14
--	---	---

Art. 15
Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro Dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo.
2. Il Dirigente/Responsabile di servizio preposto, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al Dirigente/Responsabile di servizio preposto, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono, fatto salvo l'applicazione del precedente art. 14, comma 7:

a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi di Programmazione, Progettazione e Affidamento il Dirigente/Responsabile competente:

- dà atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di Esecuzione il Dirigente/Responsabile competente:

- dà atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di approvazione della contabilità finale;
- valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale è facoltà procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

Art. 16
Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile di cui all'art. 15 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.
2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – D. LGS. N. 36/2023	No. R-AG031 Emissione: 21.12.24 Rev. 2 del Pagina 14 di 14
--	---	---

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:

- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 17
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, con riferimento a tutti gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nei termini di cui all’art. 1 del presente regolamento con efficacia retroattiva a condizione che le somme relative agli incentivi siano state accantonate entro il 31/12/2024 sul Bilancio 2024-2026.

1-bis. Le modifiche e/o le integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore all’avvenuta esecutività della delibera di approvazione, con riferimento a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i., pubblicate a partire dalla suddetta data

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Per le procedure che non rientrano nel comma 1 avviate con applicazione del D.Lgs. 50/2016 anche successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (esempio PNRR), ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all’epoca vigenti.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.